

DELIBERA N. 114/22/CSP

**CONFERMA DELLA DELIBERA N. 46/22/CSP DEL 7 APRILE 2022
RECANTE “ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
TELEGENOVA PRODUCTION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEGENOVA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 3/2021 - PROC.
N. 05/22/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente*

il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/10/CONS, del 22 luglio 201, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 130/20/CONS, e in particolare l’art. 5, comma 4;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Liguria del 22 marzo 2013, n. 8 istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la delibera n. 46/22/CSP del 7 aprile 2022 che ha ordinato e ingiunto a Telegenova Production S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telegenova il pagamento della sanzione amministrativa pecunaria pari a euro 3.099,00 per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9 del d.lgs. 177/05; in particolare, la predetta società, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva, nei giorni 23 e 30 novembre 2021, ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente *“il 25 per cento di ogni ora [...] di programmazione”*;

PREMESSO che la predetta società, nel presentare istanza di riduzione della sanzione amministrativa pecunaria sopra riportata (prot. n. n. 0153814 di questa Autorità) in data 12 maggio 2022, ha chiesto *“una riduzione della sanzione, in quanto la nostra emittente, storicamente posizionata su LCN 18 in Liguria, ha subito una assegnazione di canale impossibile da sostenere economicamente, con la nostra attuale struttura”*.

In particolare, la parte ha precisato quanto segue: *“come noto in questi giorni si sta verificando la riassegnazione dei canali televisivi delle emittenti locali. [...] Successivamente ci hanno assegnato il CANALE LCN 77, alla fine della graduatoria approvata e pubblicata in data 29.4.22, [...] Abbiamo già richiesto una verifica della graduatoria in autotutela, ma per noi questa assegnazione ha portato a una sospensione dei contratti pubblicitari da quasi tutti i nostri clienti, per via del fatto che un cambio di canale da 18 a 77 non può sicuramente dare continuità alla visibilità attuale dell'emittente. Con questo immotivato cambio di canale ci siamo trovati a rivedere completamente le strategie operative dell'emittente fino a valutare una cassa integrazione iniziale, sperando di non dover arrivare al licenziamento degli addetti presenti in struttura. Richiediamo pertanto una ulteriore revisione della sanzione e siamo a disposizione per dimostrare il drastico calo di fatturato causato da questa problematica”*;

RILEVATO che la Direzione servizi media di questa Autorità, con nota prot. n. 0154543 del 12 maggio 2022, ha richiesto alla succitata società di produrre *“la documentazione attestante la sussistenza della situazione di dissesto finanziario lamentata con particolare riguardo a quella relativa alla fruizione della Cassa integrazione”*;

RILEVATO che la società Telegenova Production S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 0159821 del 18 maggio 2022 di questa Autorità, ha dichiarato che è intervenuta *“la disdetta del nostro più importante cliente EMME GROUP, che da 11 anni programmava annualmente la campagna sulla nostra emittente Telegenova. Inoltre abbiamo avuto anche altre due disdette, su richiesta verbale, [...]. Solo la sospensione di questi 3 clienti, EMME GROUP, MAGICSAN, e NEW ANTICART ha portato a una diminuzione di fatturato pari a 4.500€ mensili, su base annua € 54.000. [...] Tuttavia la copertura di segnale nettamente inferiore a quella del primo livello non permetterà di svolgere un*

servizio di copertura adeguato al mantenimento dei clienti e una adeguata informazione del territorio, vanto della nostra emittente che da 44 anni era presente sul territorio Ligure. Per quanto riguarda la richiesta di CASSA INTEGRAZIONE per i dipendenti, è in fase di invio la richiesta ai sindacati e la nostra consulente del lavoro ci ha comunicato che sarà depositata entro la Giornata di Venerdì 20 Maggio, pertanto Vi chiediamo di attendere ancora giorno fino alla data di ricezione in copia della richiesta”;

CONSIDERATO che:

La parte non ha fornito, nel corso dello svolgimento del procedimento sanzionatorio 05/22/ZD-CRC, evidenze documentali relativamente alle asserite condizioni di crisi finanziaria in cui la stessa verserebbe.

L'assegnazione del “*CANALE LCN 77, alla fine della graduatoria approvata e pubblicata*”, a dire della parte, causa del presunto dissesto finanziario, è avvenuta, infatti, come sopra riportato, “*in data 29.4.22*”, quindi, in data successiva a quella, 7 aprile 2022, di adozione della delibera n. 46/22/CSP.

Tanto premesso, solo dopo la chiusura del procedimento sanzionatorio, la società Telegenova Production S.r.l. si è limitata a dichiarare di trovarsi in una presunta situazione di dissesto finanziario, senza produrre, per di più, a sostegno di quanto asserito alcuna valida documentazione, o in termini di irrimediabile pregiudizio alla redditività economica, tale da determinare l'uscita dell'impresa dal mercato, o in termini meno gravi di sole perdite a bilancio.

Con la nota acquisita al prot. n. 0159821 del 18 maggio 2022, infatti, sebbene la predetta società abbia dichiarato di aver allegato la disdetta di “*EMME GROUP*”, in realtà l'allegato alla nota stessa non contiene alcuna disdetta da parte del soggetto da ultimo citato.

Inoltre, non risultano, di fatto, documentate le disdette di “*MAGICSAN e NEW ANTICART*” né le iniziative presuntivamente intraprese - ricorso alla Cassa integrazione - per eliminare, se non per attenuare, la situazione di presunto dissesto finanziario accadimenti che, comunque, si ribadisce, qualora si fossero verificati, non rilevano ai fini della riduzione della sanzione irrogata con la delibera n. 46/22/CSP, in quanto temporalmente successivi alla conclusione del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che:

L'art. 11, l. 689 del 1981 deve considerarsi norma espressiva di un principio generale di proporzionalità che, se in termini generali va inteso quale principio volto a massimizzare la tutela dell'interesse pubblico con il minimo sacrificio possibile dell'interesse privato, tuttavia va costruito, nell'ambito sanzionatorio, quale principio di giusta retribuzione, da osservare nella reintegrazione dell'ordine giuridico violato.

Tanto premesso, in primo luogo, l'istanza in esame non merita alcun accoglimento, in quanto l'ordinanza-ingiunzione assunta dall'Autorità ha condotto a una quantificazione adeguata e proporzionata della sanzione, nel duplice significato della sua corrispondenza

alla concreta situazione - oggettiva e soggettiva - presa in esame e della non eccedenza rispetto ad essa.

In particolare, riguardo all'applicazione del criterio delle *condizioni economiche dell'agente* in sede di determinazione dell'importo della sanzione, di cui alla delibera n. 46/22/CSP, premesso che correttamente, in conformità alle *Linee guida*, di cui alla delibera 265/15/CONS, si è tenuto in considerazione l'ammontare del fatturato realizzato dal soggetto agente nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e del relativo utile, nella vicenda in esame ai fini di un'eventuale rideterminazione dell'entità della sanzione il lamentato dissesto finanziario si sarebbe dovuto verificare prima dell'apertura del procedimento sanzionatorio o, comunque, prima della chiusura della fase istruttoria.

In secondo luogo, si osserva che in sede di adozione della delibera n. 46/22/CSP si è correttamente riscontrata la commissione di due illeciti distinti, da sottoporre ciascuno all'applicazione di un'autonoma sanzione.

Perché la condotta illecita possa essere valutata unitariamente, occorre che l'azione dell'agente sia tenuta nel medesimo contesto spazio temporale e senza un'apprezzabile soluzione di continuità, emergendo in tali ipotesi un unico fatto illecito e non una pluralità di illeciti in concorso tra di loro.

Si è ritenuto, quindi, di configurare due illeciti, uno per ciascuno dei giorni oggetto di monitoraggio, applicando – secondo le regole del cumulo materiale - per ciascun illecito la misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione.

In altri termini, condotte tenute in due giorni differenti non possono valutarsi in termini unitari, emergendo al riguardo un'apprezzabile soluzione di continuità, tale da escludere la commissione di un unico fatto illecito.

In conclusione, alla luce dei fatti e delle considerazioni sopraesposti l'impossibilità, a dire della parte, di “sostenere economicamente, con la nostra attuale struttura” l'assegnazione del LCN 77, in quanto non supportata da evidenze probatorie e, soprattutto, in quanto verificatasi successivamente alla conclusione del procedimento sanzionatorio, assume una valenza neutra ai fini di un rigoroso apprezzamento in sede di riesame delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'impresa stessa nel suo complesso, per procedere, eventualmente, a una riduzione del *quantum* sanzionatorio e, pertanto, allo stato degli atti risulta confermata l'idoneità della sanzione, di cui alla delibera n. 46/22/CSP a non incidere, avuto riguardo al momento in cui è stata irrogata, negativamente sulla stabilità patrimoniale dell'agente, in modo da minare l'operatività della società stessa;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di confermare quanto ordinato e ingiunto con l'adozione, in data 7 aprile 2022, della delibera n. 46/22/CSP con particolare riguardo alla quantificazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.099,00 in applicazione dei criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del c.d. criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, altresì, che risulta confermata in atti la violazione da parte della società Telegenova Production S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telegenova della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9 del d.lgs. 177/05 nei termini indicati con la delibera n. 46/22/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

di confermare la delibera n. 46/22/CSP del 7 aprile 2022 nei termini e per i motivi espressi in premessa.

Di ordinare a Telegenova Production S.r.l. - codice fiscale 02315240990 -, con sede a Genova (GE), via Anton Maria Maragliano, 7/1, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telegenova” di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tre mila novantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005 e di ingiungere alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 3480 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 114/22/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 114/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba